

Dispositivo

- 1) Una persona che si trovi in una situazione come quella della ricorrente nella causa principale è un lavoratore ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione del Consiglio di associazione 19 settembre 1980, n. 1, relativa allo sviluppo dell'associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, nella misura in cui l'attività subordinata in questione presenta un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice del rinvio procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.
- 2) Un lavoratore turco, ai sensi dell'art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all'esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell'impiego.

(¹) GU C 102 del 1.5.2009.

Sentenza della Corte (Settima. Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-18/09) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Libera prestazione dei servizi — Regolamento (CEE) n. 4055/86 — Art. 1 — Trasporti marittimi — Porti d'interesse generale — Tasse portuali — Agevolazioni ed esenzioni]

(2010/C 80/08)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Simonsson e L. Lozano Palacios, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: B. Plaza Cruz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1) — Porti d'interesse generale — Agevolazioni e esenzioni dalle tasse portuali

Dispositivo

- 1) Mantenendo in vigore gli artt. 24, n. 5 e 27, nn. 1, 2 e 4, della legge 26 novembre 2003, n. 48, relativa al regime economico e di prestazione dei servizi nei porti d'interesse generale, che stabiliscono un sistema di riduzioni e di esenzioni dei dazi portuali, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1986, n. 4055, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (GU L 378, pag. 1)
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

(¹) GU C 69 del 21.3.2009.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 11 febbraio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Graphic Procédé/Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

(Causa C-88/09) (¹)

(Fiscalità — Sesta direttiva IVA — Attività di reprografia — Nozioni di «cessione di beni» e di «prestazione di servizi» — Criteri distintivi)

(2010/C 80/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti

Ricorrente: Graphic Procédé

Convenuto: Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Conseil d'État — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 5, n. 1, e 6, n. 1, della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Reprografia — Criteri da prendere in considerazione per distinguere una cessione di beni da una prestazione di servizi ai sensi della Sesta direttiva

Dispositivo

L'art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che l'attività di reprografia risponde alle caratteristiche di una cessione di beni laddove si limiti ad una semplice operazione di riproduzione di documenti su supporti, mentre il potere di disporre di questi ultimi viene trasferito dal reprografo al cliente che ha ordinato le copie dell'originale. Siffatta attività deve invece essere qualificata come «prestazione di servizi» ai sensi dell'art. 6, n. 1, della sesta direttiva 77/388, quando risulta che essa si accompagna a prestazioni di servizi complementari idonee, alla luce dell'importanza che rivestono per il destinatario, del tempo che la loro esecuzione richiede, del trattamento di cui i documenti originali necessitano e della parte del costo totale che tali prestazioni di servizi rappresentano, a rivestire carattere predominante rispetto all'operazione di cessione dei beni, in modo tale da costituire un fine a sé stante per il loro destinatario.

(¹) GU C 113 del 16.5.2009.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno di Svezia

(Causa C-185/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/24/CE — Comunicazioni elettroniche — Conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica — Omessa trasposizione entro il termine impartito)

(2010/C 80/10)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Balta e U. Jonsson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia (rappresentanti: A. Falk e A. Engman, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54)

Dispositivo

- 1) Il Regno di Svezia, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.
- 2) Il Regno di Svezia è condannato alle spese.

(¹) GU C 180 dell'1.8.2009.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) 4 febbraio 2010 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-186/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2004/113/CE — Parità tra uomini e donne — Accesso a beni e servizi e loro fornitura — Mancata trasposizione entro il termine prescritto per quanto riguarda Gibilterra)

(2010/C 80/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. van Beek e P. Van den Wyngaert, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: H. Walker, agente)